

Area Legislativa

Circolare n. 23 FG/cg
18 maggio 2020

**COVID-19: NUOVO
DPCM DEL 17 MAGGIO
2020 E NUOVA ORDINANZA REGIONALE N. 547 DEL 17 MAGGIO 2020**

SINTESI

Sono state adottate con DPCM del 17 maggio e con ordinanza regionale n. 547 le nuove disposizioni per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. La presente circolare fornisce, dunque, una lettura coordinata delle nuove disposizioni nella logica di facilitare gli operatori economici nell'esercizio della propria attività di impresa.

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2020 il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante le misure urgenti, efficaci dal 18 maggio fino al 14 giugno, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Tale DPCM costituisce il quadro nazionale delle misure adottate dal Governo nell'ambito del quale il Presidente della Regione Lombardia ha adottato sempre in data 17 maggio la nuova ordinanza regionale n. 547 con ulteriori misure specifiche che producono effetti dal 18 maggio 2020 fino al 31 maggio 2020.

L'ordinanza regionale precisa che resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati, quanto previsto dalle misure adottate con il DPCM del 17 maggio 2020.

Pertanto, e' opportuno effettuare una analisi comparata delle disposizioni previste dal DPCM e dalla Ordinanza regionale in base ai vari settori di interesse per il Sistema.

A. SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE E SALE BINGO – SLOT MACHINES

Il DPCM conferma la sospensione di tali attività.

Inoltre, l'ordinanza regionale 547 conferma l'obbligo per i concessionari di slot machines di provvedere al blocco delle medesime ed agli esercenti di provvedere alla disattivazione di monitor e televisori di giochi che prevedono puntate accompagnate dalla visione dell'evento anche in forma virtuale, al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all'interno dei locali, a prescindere dalla tipologia di esercizio in cui tali apparecchi sono presenti.

B. TEATRI, SALE DA CONCERTO E CINEMA, SALE DA BALLO E DISCOTECHE

Il DPCM prevede che gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto restano sospesi fino al 14 giugno 2020.

Invece, dal 15 giugno 2020, detti spettacoli possono essere svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati ed a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.

L'attività degli spettacoli è organizzata secondo le linee guida di cui all'allegato 9 del DPCM. Restano sospesi gli eventi che implicino assembramenti in spazi

chiusi o all'aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui alla presente lettera.

Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, le fiere ed i congressi.

Per quanto riguarda le fiere nell'ambito del commercio su area pubblica vedasi quanto previsto nella successiva lettera G dalla ordinanza regionale.

C. SERVIZI EDUCATIVI

Il DPCM conferma la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

D. ATTIVITÀ FORMATIVA

Il DPCM conferma la sospensione dei corsi professionali e le attività formative svolte anche da soggetti privati, resta ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza.

Sono altresì esclusi dalla sospensione, a decorrere dal 20 maggio 2020, i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, secondo le modalità individuate nelle linee guida adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Invece, l'ordinanza regionale 547 consente, rispetto al DPCM, la ripresa delle esperienze formative attraverso la modalità del tirocinio anche in presenza, esclusivamente negli ambiti di lavoro ove non sussistano le restrizioni all'esercizio dell'attività. I soggetti ospitanti assicurano l'applicazione, per i tirocinanti, degli stessi protocolli di sicurezza previsti per il settore, l'attività e il luogo di lavoro ove è esercitata l'esperienza formativa in tirocinio. Le imprese in cassa integrazione che hanno sospeso parzialmente la propria attività possono ospitare i tirocinanti, fermo restando il rispetto delle linee guida regionali approvate con D.G.R. 17 gennaio 2018, n.7763.

Sempre l'ordinanza regionale 547 consente lo svolgimento di attività formative all'interno dei laboratori presso le istituzioni formative, compresi gli enti che erogano formazione di tipo musicale e artistico, previa organizzazione degli spazi da parte del soggetto ospitante tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione, e a condizione che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione previste dal "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" pubblicato dall'INAIL e eventuali successive modifiche e integrazioni, contestualizzate alle esigenze delle specifiche attività.

E. ATTIVITÀ CONVEGNISTICA O CONGRESSUALE

Per l'attività convegnista o congressuale è previsto il differimento a data successiva al termine di efficacia del DPCM.

F. CENTRI BENESSERE E CENTRI TERMALI

Nel DPCM e' confermata la sospensione delle attività di centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), dei centri culturali e centri sociali.

G. COMMERCIO AL DETTAGLIO

Il DPCM consente lo svolgimento delle attività commerciali al dettaglio a condizione che:

- sia assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro;
- gli ingressi avvengano in modo dilazionato;
- venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.

Sempre il DPCM specifica che le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 del DPCM.

Il DPCM raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11 del DPCM.

In considerazione di quanto sopra l'ordinanza regionale 547 precisa che lo svolgimento del commercio al dettaglio in sede fissa e' consentito nel rispetto di quanto indicato dalla scheda tecnica di cui all'allegato 1 e dal paragrafo 1.3 della stessa ordinanza . La stessa scheda ed il paragrafo 1.3 si applicano alle agenzie di viaggio, ai servizi di prenotazione, di biglietteria ed alle altre attività di assistenza turistica.

Sempre l'ordinanza regionale 547 in relazione al commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e operatori isolati e in forma itinerante) prevede una specifica scheda tecnica i cui contenuti, oltre a quanto indicato nel paragrafo 1.3, devono essere rispettati per lo svolgimento della attività.

H. ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE

Il DPCM consente lo svolgimento delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) a condizione che le Regioni o le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.

In ogni caso, le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, continuano ad essere consentite.

Sempre il DPCM precisa che resta consentita anche la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di

confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, anche negli esercizi siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade, fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.

Il DPCM, infine, precisa che restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Regione Lombardia con l'ordinanza regionale 547 consente, quindi, lo svolgimento dei servizi di ristorazione nel rispetto dei contenuti della scheda tecnica di cui all'allegato 1 nonché di quanto indicato nel paragrafo 1.3 della stessa ordinanza.

Si precisa che le indicazioni di cui alla scheda suddetta si applicano per ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, mense, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell'ambito delle attività ricettive, all'interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali o connessi alle aziende agricole), nonché per l'attività di catering (in tal caso, se la somministrazione di alimenti avviene all'interno di una organizzazione aziendale terza, sarà necessario inoltre rispettare le misure di prevenzione disposte da tale organizzazione).

I. SERVIZI ALLA PERSONA

Il DPCM prevede che le attività riguardanti i servizi alla persona sono consentiti a condizione che le Regioni o le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.

Viene, inoltre, precisato che resta fermo lo svolgimento delle attività inerenti ai servizi alla persona già consentite sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020.

L'ordinanza regionale precisa che lo svolgimento delle attività di acconciatori, barbieri e parrucchieri, centri estetici, istituti di bellezza, servizi di manicure e pedicure, e' consentito nel rispetto dei contenuti della scheda tecnica di cui all'allegato 1 oltre a quanto indicato nel paragrafo 1.3. della stessa ordinanza.

L. ATTIVITÀ PROFESSIONALI

Con riguardo alle attività professionali il DPCM raccomanda che:

- sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

- siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

L'ordinanza regionale 547 prevede una specifica scheda tecnica che deve essere applicata al settore degli uffici, anche privati, degli studi professionali e dei servizi amministrativi che prevedono accesso del pubblico. Tali attività devono anche rispettare quanto indicato nel paragrafo 1.3 della stessa ordinanza.

Sempre l'ordinanza regionale 547 consente lo svolgimento delle attività di guide turistiche e professioni di montagna nel rispetto delle linee guida indicate nell'allegato 2 della stessa ordinanza oltre che di quanto previsto nel paragrafo 1.3 della stessa ordinanza.

Infine, l'ordinanza regionale 547 consente l'attività di allenamento e di addestramento di cani e cavalli e altre specie animali in zone ed aree specificamente attrezzate, in forma individuale da parte dei proprietari degli animali assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. L'attività di allenamento e addestramento è consentita anche da parte di istruttori e soggetti che hanno gli animali in affidamento e che operano per conto dei proprietari dei singoli animali. Il rapporto di affidamento deve essere giustificato da specifiche competenze e da un incarico legittimo che li autorizzi ad allenare e addestrare gli animali per conto dei proprietari degli animali.

L'attività di allenamento e addestramento può essere svolta in aree attrezzate (quali ZAC, centri cinofili e maneggi) o in aree all'aperto (es. boschi e parchi) idonee allo svolgimento di tali attività.

M. STRUTTURE RICETTIVE

Il DPCM prevede che le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive.

L'ordinanza regionale 547 specifica che lo svolgimento della attività delle strutture ricettive alberghiere e non, è consentito nel rispetto, oltre di quanto previsto nel paragrafo 1.3, dei contenuti della scheda tecnica di cui all'allegato 1 della stessa ordinanza.

Sempre l'ordinanza regionale 547 consente lo svolgimento delle strutture ricettive all'aria aperta (campeggi e villaggi turistici) nel rispetto delle linee guida di cui all'allegato 2 oltre che di quanto indicato nel paragrafo 1.3. della stessa ordinanza.

N. MISURE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

L'articolo 2 del DPCM prevede che sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali (fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1 del DPCM) rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le

parti sociali di cui all'allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14.

Inoltre, l'ordinanza regionale n. 547 al paragrafo 1.3 conferma per il datore di lavoro i contenuti della ordinanza regionale n. 546 come evidenziati nella legalenews n. 47 del 2020 con alcune integrazioni e precisamente:

- in caso di accesso ad attività di ristorazione con consumo sul posto, la rilevazione della temperatura corporea dei clienti e' obbligatoria (negli altri casi e' fortemente raccomandata);
- in assenza di strumento di rilevazione idoneo per difficoltà di reperimento sul mercato è consentito, solo in via transitoria, che il datore di lavoro o suo delegato verifichi all'arrivo sul luogo di lavoro, la temperatura che il dipendente o, nel caso di ristorazione con consumo sul posto anche il cliente, prova con strumento personale idoneo;
- nel caso in cui il lavoratore prenda servizio in un luogo di lavoro o svolga la propria prestazione con modalità particolari che non richiedono la presenza fisica del datore di lavoro o suo delegato, e' prevista una specifica disciplina a cui si rimanda.

O. ATTIVITÀ LUDICHE, RICREATIVE ED EDUCATIVE

Il DPCM prevede che a decorrere dal 15 giugno 2020, è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 del DPCM.

P. PALESTRE, PISCINE, CENTRI E CIRCOLI SPORTIVI

Il DPCM prevede che l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a decorrere dal 25 maggio 2020.

A tali fini, sono emanate linee guida a cura dell'Ufficio per lo Sport, sentita la FMSI, fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle province autonome, ai sensi dell'art. 1, comma 14 del decreto-legge n. 33 del 2020.

Invece, l'ordinanza regionale n. 547 consente le attività sportive svolte all'aria aperta, sia a livello dilettantistico che professionistico, di sport individuali e non individuali (a titolo esemplificativo e non esaustivo golf, pesca sportiva e amatoriale, tiro con l'arco, tiro a segno, tiro a volo, atletica, equitazione, vela, canoa, attività sportive acquatiche, canottaggio, tennis, paddle, corsa, escursionismo, arrampicata sportiva, ciclismo, mountain-bike, automobilismo, motociclismo, go-kart, ecc.) anche nell'ambito di impianti sportivi, centri e siti sportivi,

qualora siano ivi praticabili, compreso lo svolgimento di lezioni individuali o per piccoli gruppi fino a un massimo di quattro persone esclusi gli istruttori, subordinatamente all'osservanza delle specifiche misure indicate nel paragrafo 1.5 della ordinanza medesima.

Sempre l'ordinanza regionale 547 a differenza del DPCM non consente le attività, neanche all'aperto, di piscine e palestre neppure dal 25 maggio.

Q. PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE E MISURE DI IGIENE

Il DPCM prevede l'obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di tra-

sporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza. E' precisato che non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

Al tal fine possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche autoprodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

E', inoltre, previsto che nelle Pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, siano messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani.

In materia di mascherine l'ordinanza regionale e' maggiormente restrittiva in quanto prevede che ogniqualvolta ci si rechi fuori dall'abitazione, vanno adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stessi e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna sempre l'ordinanza regionale precisa che deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

R. MANUTENTORE DEL VERDE

L'ordinanza regionale 547 prevede per lo svolgimento della attività di manutentore del verde il rispetto di quanto indicato nella specifica scheda tecnica di cui all'allegato 1 della medesima ordinanza oltre che di quanto indicato nel paragrafo 1.3.

S. ESERCIZI DI TOELETATURA DEGLI ANIMALI DI COMPAGNIA

L'ordinanza regionale 547 consente l'attività da parte degli esercizi di toeletta-

tura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità “consegna animale – toelettatura - ritiro animale”, nonché le ulteriori attività previste dal codice ATECO 96.09.04, comprese, per analogia, quelle gestite da associazioni senza scopo di lucro e quelle svolte da altre strutture quali asili per cani, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale.

T. ATTIVITÀ SOSPENSE

Il paragrafo 1.2 della ordinanza regionale n. 547 (attività commerciali, artigianali e di servizi) prevede che è consentito l'accesso ai locali di qualsiasi attività tuttora sospesa, per lo svolgimento di lavori di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.